



avverso la sentenza n. 1868/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 6 dicembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;

### Rilevato che:

██████████ con contratto del 12 gennaio 2000, concedeva in locazione un suo immobile composto da "negozio, laboratorio, deposito, abitazione e giardino" a ██████████ immobile del quale il 20 gennaio 2009 venivano allagate cantina e anticantina per "sfilamento/rottura" (per vizio strutturale dell'impianto) del tubo raccogliente le acque dalle pompe idrovore per precipitazioni avvenute quel giorno, con conseguenti danni - che ad avviso della conduttrice sarebbero stati irrimediabili - alla merce ivi depositata e destinata alla vendita. La conduttrice pertanto chiedeva al locatore il risarcimento dei danni, senza ottenerlo.

Con atto di citazione notificato l'8 marzo 2013 ██████████ conveniva allora il ██████████ davanti al Tribunale di Bergamo perché fosse condannato al risarcimento nei suoi confronti di danni nella misura di euro 14.024,44, poi ridotta<sup>13</sup> a comparsa conclusionale a euro 11.449,72; il convenuto si costituiva resistendo.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 25 febbraio 2016, condannava il ██████████ a risarcire a controparte i danni nella misura di euro 10.449,72 oltre interessi dalla domanda al saldo e spese di lite, ritenendo che il tubo fosse parte delle macchine idrovore, necessarie per godere l'immobile e per cui il locatore proprietario avrebbe avuto obbligo di manutenzione.

██████████ proponeva appello, cui ██████████ resisteva.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 6 dicembre 2018, accoglieva il gravame, rigettando la domanda risarcitoria e condannando l'appellata alla

restituzione di quanto ricevuto. In particolare, avendo il [REDACTED] lamentato tra l'altro che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto provati i danni in base al un mero elenco fornito da controparte, la corte territoriale si avvaleva della ragione più liquida, identificandola nel difetto di prova del danno in ordine al *quantum*, per essersi appunto il Tribunale basato soltanto sull'elenco dei beni danneggiati redatto unilateralmente da [REDACTED]; disattendeva comunque le conferme dei testimoni, che avrebbero reso dichiarazioni soltanto generiche e contraddittorie, e osservava che sarebbe stato giustificato disporre un accertamento tecnico preventivo, peraltro non richiesto.

[REDACTED] ha depositato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso, quali procuratori generali di [REDACTED] ed [REDACTED] che hanno pure depositato memoria.

Considerato che:

Il ricorso si articola in due motivi.

1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c.

Fondandosi sull'asserita mancanza di prova in ordine al *quantum* del danno, il giudice d'appello avrebbe ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori motivi d'appello. In tal modo non avrebbe accertato se "lo <<slittamento>> del tubo" causante l'allagamento fosse stato o meno originato da un vizio strutturale dell'impianto idrovoro e/o da un difetto di manutenzione da parte del locatore, come ritenuto dal primo giudice. Si sarebbe in tal modo violato l'articolo 112 c.p.c. quanto alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che avrebbe investito pure le domande implicite.

Il principio della ragione più liquida sarebbe poi inconferente, poiché applicabile "solo di fronte a una questione pregiudiziale di rito assorbita da una questione di merito". Ma anche qualora si ammettesse l'utilizzabilità della ragione più liquida pure per questioni preliminari di merito (articolo 187, secondo comma,

c.p.c.), l'accertamento del fatto suddetto non sarebbe stata una mera questione preliminare di merito, essendo semmai una vera domanda attorea, esplicita o implicita.

1.2 Dinanzi a questa prima censura, i controricorrenti obiettano che la ragione più liquida non sarebbe ristretta come sostiene la ricorrente, bensì sarebbe stata correttamente applicata dal giudice d'appello, tale strumento sostituendo l'evidenza all'ordine delle questioni.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte consente in effetti di applicare il principio della ragione più liquida come lo ha applicato il giudice d'appello nel caso in esame, non ricorrendo d'altronde l'assorbimento, da parte di una questione di merito utilizzata come ragione più liquida, di una questione di rito.

S.U. 8 maggio 2014 n. 9936 ha espressamente enunciato il seguente principio: *"In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)."*

E proprio come hanno obiettato i controricorrenti, questa Suprema Corte già da tempo ha riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria "scala" delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di un siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, *id est* proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo (cfr., sulla scorta dell'intervento delle Sezioni Unite appena richiamato, Cass. sez. 6 - L, 28 maggio 2014 n. 12002: *"Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello*

*dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.";* successivamente si sono posti sulla medesima linea, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 5, 11 maggio 2018 n. 11458 e Cass. sez. 5, ord. 9 gennaio 2019 n. 363).

Sussiste, invero, un'opzione interpretativa che ancora valorizza, nell'applicazione dell'istituto della ragione più liquida, la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito (v. Cass. sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019 n. 30745: *"L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale."*), ma nel caso in esame, trattandosi esclusivamente di questioni di merito, non è pertinente.

Il primo motivo pertanto risulta infondato.

2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

La domanda risarcitoria sarebbe derivata dalla domanda di accertamento: "anche nel caso di negazione dell'esistenza dei danni" si sarebbe dunque creata una soccombenza reciproca, per cui avrebbe dovuto disporsi la compensazione totale o parziale delle spese di lite, ex articolo 92, primo comma, c.p.c.

2.2 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, nel caso in esame, non fu presentata una domanda generica, cioè sull'*an debeat* separata da quella relativa all'accertamento del *quantum debeat*; e d'altronde la domanda di

condanna specifica al risarcimento del danno costituisce un'unica domanda giudiziale, non generando due distinti capi di domanda, appunto sull'*an debeat* e sul *quantum debeat* (Cass. sez. 2, 26 aprile 2012 n. 6517; e cfr. da ultimo, sulle tematiche di interpretazione dell'articolo 278 c.p.c., l'ampio esame offerto in motivazione, nelle pagine 26 ss., da Cass. sez. 3, ord. 3 giugno 2022 n. 17984, non ancora massimata).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, quantificate le spese vive nella misura indicata nella "Nota spese" prodotta dal controricorrente.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3000, oltre a €10,58 per spese vive, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente  
